

Il 4 luglio scorso e' entrato in vigore il Decreto Legge n. 223/2006, cosiddetto "Decreto Bersani" il quale ha apportato novita' di grande rilievo per i professionisti, che parzialmente investono anche gli Psicologi.

Il provvedimento ha lo scopo dichiarato di rilanciare la concorrenza e tutelare maggiormente l'utente-consumatore. Le novita' che incideranno sull'esercizio della professione dello psicologo riguardano la pubblicita' professionale e la modalita' dei pagamenti dei compensi che non potranno piu' essere effettuati in contanti se non per importi inferiori ai 100 euro.

Il decreto, gia' approvato con la fiducia al Senato, e', al momento, al vaglio della Camera dove probabilmente nei prossimi giorni verra' convertito in legge, ugualmente con voto di fiducia. Il testo del provvedimento, quindi, non dovrebbe subire modifiche. Possiamo pertanto andare a vedere quali saranno le nuove regole.

L'abolizione delle tariffe fisse o minime obbligatorie non avra' alcuna ricaduta per gli psicologi in quanto l'attuale tariffario, non avendo mai avuto l'approvazione ministeriale e non essendo quindi vincolante, ha un mero valore indicativo.

Per quanto riguarda **l'abolizione del divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali**, le caratteristiche del servizio offerto ed il prezzo delle prestazioni, l'art. 2 del decreto - *Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali* - sancisce, che *"..dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni 2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. 3 Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro l'1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.*

In merito a detta disposizione, data la poca chiarezza della stessa, siamo in attesa di ulteriori chiarimenti, e nell'attesa ci sembra opportuno continuare a seguire l'iter procedurale, previsto per il rilascio del nulla osta dell'ordine, per la pubblicita' a mezzo targhe e inserzioni disciplinato dalla vigente Legge 5 febbraio 1992, n. 175, aggiornata ai sensi della legge n. 42 del 1999 "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie". Maggiore liberta' sembra invece essere riconosciuta ai professionisti rispetto alle caratteristiche del servizio offerto e al prezzo delle prestazioni.

Oltre alla possibilita' di costituire societa' di persone tra professionisti anche multidisciplinari, vi sono poi le modifiche in materia di IVA e fisco che qui interessano.

L'Ordine degli Psicologi del Lazio, in attesa di ulteriori notizie in merito al Decreto, con particolare attenzione alle interpretazioni che saranno rese note dall'Agenzia delle Entrate, dal Ministero dell'Economia e da altri autorevoli commentatori in materia, provvede, intanto, alla luce delle indicazioni fornite dal proprio consulente fiscale, a fornire le prime informazioni utili agli iscritti all'Albo circa le nuove regole in materia fiscale.

In contanti solo i pagamenti sotto i 100 euro

Allo scopo di contrastare il riciclaggio e consentire la piena rintracciabilita' della fonte da cui

arrivano i ricavi ai fini dell'accertamento tributario, e' stato previsto per i professionisti l'obbligo di aprire uno o piu' conti bancari o postali da usare unicamente per l'attivita' professionale. Solamente da tale conto potranno essere effettuati i prelievi per il pagamento delle spese, cosi' come solamente su tale conto dovranno affluire obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' professionale. E' stato poi previsto il divieto di incassare somme uguali o superiori ad euro 100,00 (cento/00) con mezzi di pagamento diversi da "assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita' di pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico"(Pos, carte di credito, bollettino postale). (art. 35 comma 12).

Possiamo ritenere, ad una prima analisi, che la previsione non agevolera' il cliente/paziente/consumatore, il quale potrebbe trovare disagi il fatto di essere vincolato alle modalita' di pagamento indicate. In molti casi, infatti, specie nell'ambito della psicoterapia, il rapporto clinico si instaura con persone che vivono un disagio e che quindi possono trovare estremamente problematico il dover ottemperare a questi seppur semplici adempimenti, dovendo quindi ricorrere all'assistenza di altre persone. Un'ulteriore preoccupazione, inoltre, potrebbe insorgere nel cliente il quale potrebbe avvertire non pienamente protetta la propria privacy a causa della tracciabilita' dei pagamenti. E' dunque la natura e la delicatezza dell'attivita' professionale dello psicologo-psicoterapeuta ed i soggetti a cui si rivolge che impone di considerare con estrema attenzione tutti i fattori in gioco.

Determinazione del reddito

Nuove regole vigono anche per la determinazione del reddito da lavoro autonomo. Sono state incluse tra le componenti di reddito anche le plusvalenze o minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, risarcimento o utilizzo personale o familiare di beni strumentali acquistati nell'esercizio della professione. Il valore della plusvalenza o minusvalenza e' dato dalla differenza tra il prezzo di cessione o il valore normale del bene ed il costo non ammortizzato dello stesso. Anche i corrispettivi conseguiti a seguito della cessione della clientela o di altri elementi immateriali comunque riferibili all'attivita' professionale, per i quali e' prevista la possibilita' di tassazione separata di cui all'art.17 del TUIR, se conseguiti in un'unica soluzione, concorreranno alla determinazione del reddito. (art.36 comma 29 Lett.a).

Spese per alberghi e ristoranti

Saranno integralmente deducibili, se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, le spese per prestazioni alberghiere e per ristoranti. E' stato quindi eliminato il tetto di deducibilita' del 2% e dell'1% dei compensi percepiti che spesso costituiva un ostacolo alla deducibilita' dei costi riferibili ad alberghi e ristoranti sostenuti esclusivamente per l'esecuzione di incarichi del committente. (art. 36 comma 29 Lett.c) 1 quater).

Studi di settore

Modificati i criteri di accertamento per gli psicologi che non risultino congrui. In particolare e' stata estesa la possibilita' di effettuare gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilita' Ordinaria (anche per opzione) seguendo le stesse regole dei contribuenti in contabilita' semplificata. In sostanza sara' possibile per l'Amministrazione procedere ad accertamento anche in presenza di un solo anno di non congruita' del contribuente. E' stato poi soppresso l'art.10 co.2 e 3 della L.146/1998 dove era previsto l'accertamento in base agli indicatori di coerenza. (art. 37 commi 2 e 3).

Termini per la dichiarazione dei redditi

Anticipato al 30 giugno il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi in forma cartacea ed al 31 luglio di quella in via telematica. Il versamento a saldo delle imposte, invece, dovra' essere effettuato entro il 16 giugno o il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. (art. 37

ai commi 10-14).

Esonero dall'IVA sotto i 7000 euro - "contribuenti minimi in franchigia"

Si tratta della possibilità per contribuenti che prevedono di realizzare compensi in un anno fiscale inferiori ad euro 7.000,00 di essere esonerati dal versamento dell'imposta e di tutti gli obblighi, incluso quello delle scritture contabili, a questa connessi ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle parcelle e delle fatture di acquisto. I contribuenti interessati da tale opzione non possono addebitare l'imposta e non possono detrarre l'IVA pagata sugli acquisti (art.37 comma 15 che introduce l'art. 32 bis nel DPR 633/72 sull'IVA).

Apertura della Partita IVA

A decorrere dall'1 settembre 2006 l'attribuzione del numero di partita IVA e' subordinato alla esecuzione di riscontri automatizzati ed eventuali preventivi accessi nel luogo di esercizio dell'attività'. (art. 37 comma 18 che modifica l'art. 35 del DPR 633/72 sull'IVA). Sono queste in sintesi le nuove disposizioni di natura fiscale che interessano la professione. Sara' cura dell'Ordine seguire gli sviluppi e dare ulteriori informazioni utili agli iscritti.

Ricordiamo che il decreto legge dovrà essere sottoposto a conversione in legge entro 60 giorni dalla sua emanazione e che in sede di conversione potrà essere soggetto a modifiche